



Roma, 30 Aprile 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali  
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

### **CIRCOLARE n. 55**

Oggetto: Conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)



CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 12 – 2020

Oggetto: Conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 – S.O. n. 16 - del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd. “CuraItalia”, del quale è stata notizia con le precedenti Circolari di questa Lega n. 49 del 18 marzo, n. 50 del 26 marzo e n. 64 del 16 aprile 2020.

Si riportano, di seguito, alcune delle novità recate dalla Legge di conversione che interessano e/o possono interessare le Società della L.N.D.

**Art. 35 – Disposizioni in materia di Terzo Settore**

E’ stato modificato il comma 3 dell’art. 35, stabilendo che per l’anno 2020 le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (periodo calcolato in sei mesi dal 31 gennaio 2020, data della delibera), possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

E’ stato inserito il successivo **comma 3-ter** che stabilisce che la disposizione di cui al precedente comma 3 si applica anche agli Enti non commerciali di cui alla lettera c), del TUIR, tra i quali vanno ricondotte le Associazioni e, quindi, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, è stato inserito il **comma 3-bis** che stabilisce che, per il solo anno 2020, i beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille possono redigere l’apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, anziché entro un anno, come previsto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, **entro 18 mesi dalla data di ricezione delle somme**. Detto rendiconto va poi trasmesso all’amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, accompagnato dalla relativa relazione.

**Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**

Con l’inserimento dell’art. 54-ter è stata stabilita la sospensione per sei mesi di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto la prima casa.



**Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

E' stato riscritto l'art. 61 del D.L. n. 18/2020.

Con il **comma 1** è previsto che per i soggetti di cui al successivo comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo.

Con il **comma 2** è previsto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

- a) .....omissis.....
- b) Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) .....omissis.....

Con il **comma 4** è stabilito che i versamenti vanno ripresi, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, a partire dallo stesso mese di maggio 2020.

Il **comma 5** stabilisce, invece, che per le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche**, la sospensione opera, anziché fino al 31 maggio 2020, fino al 30 giugno 2020 con la ripresa dei versamenti entro il mese di giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.



#### **Art. 61-bis – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione precompilata**

L'articolo prevede la sostituzione del comma 5 dell'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, prorogando al **5 maggio 2020** il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

#### **Art. 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

La disposizione recata dall'art. 64 non ha subito modifiche in sede di conversione in Legge.

La norma prevede la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20.000,00 euro, degli ambienti di lavoro per i soggetti "esercenti attività d'impresa, arti e professioni".

Con l'art. 30 del D.L. 8 aprile 2020 è stato previsto che il medesimo credito è applicabile anche per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale da agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Tanto premesso, si fa rilevare che l'agevolazione compete ai soli soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e che, pertanto, nella rigida interpretazione letterale della norma, potrebbe non essere riconosciuta ai soggetti, come taluni Enti non commerciali, quali le ASD, limitatamente, però, a quelle che **non** svolgono alcun tipo di attività commerciale, o quali le sedi o gli uffici di Enti non commerciali dove, tuttavia, viene svolta soltanto un'attività istituzionale che impegna un numero più o meno elevato di lavoratori.

Poiché la disposizione è finalizzata a proteggere i lavoratori nel posto di lavoro sanificando gli ambienti in cui essi svolgono l'attività lavorativa, si ritiene che il legislatore non abbia voluto discriminare i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa di carattere istituzionale rispetto a quelli che svolgono un'attività commerciale.

Comunque, non appena saranno forniti, unitamente al "codice tributo" da indicare nel Mod. F24 per il credito in argomento, chiarimenti in merito da parte del MEF, la L.N.D. provvederà a darne tempestiva notizia alle Società.



**Art.88-bis - Rimborso titoli di viaggio, soggiorno, pacchetti turistici**

E' previsto che entro 30 giorni dalla data di cui al titolo di viaggio, soggiorno, ecc. non effettuato per le limitazioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, venga effettuato il rimborso o in alternativa venga rilasciato un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

**Art. 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo**

Con il comma 2-bis è stato stabilito che è possibile richiedere la sospensione assicurativa della Responsabilità Civile dei veicoli a motore e dei natanti fino al 31 luglio 2020. La durata del contratto è prorogata di un numero di giorni pari a quelli della sospensione, senza oneri per l'assicurato.